

AVVISO

Di notificazione a mezzo pubblici proclami

Autorizzata con Decreto del Presidente del TAR Lazio Sezione Terza bis n.00123/2022 pubblicato in data 29 novembre 2021 nell'ambito del giudizio rubricato al numero di registro generale 7836/2019

In ottemperanza a quanto disposto si formula il presente avviso comunicando

Autorità giudiziaria: Tar Lazio Roma sezione terza bis;

Numero di registro generale: 7836/2019

Nominativi dei ricorrenti : Lo Bue Giuseppe; Cala' Tiziana ; Fascella Concetta, Sardo Concetta Paola, Guadagnino Maurizio, Montalbano Maria Cristina, Izzo Rosa, Adamo Giovanna; Rinaldi Francesca, Maddalena Carmen Silveria, Giuliana Maria Teresa, Grasso Nicola, Chiarenza Vincenzo, Genuardi Eucarpio, Maniaci Maria Tindara, Pidala' rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Spallitta CF: SPLNDA61P68AO89R , **Federico** Maria Luana, **Pizzo** Francesca Milena, , **Tabbi'** Rocco unitamente e/o disgiuntamente con l'avv . Marco D'Aleo CF: DLAMRC77E06F065K, come da procura alle liti apposta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Nadia Spallitta sito in Palermo Piazza Lolli n. 15.

Amministrazione intimata : -Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore ; -Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione , in persona del Direttore Generale per il Personale scolastico pro-tempore ; - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –URS Sicilia in persona del legale rappresentante pro-tempore ; -Commissione di esami in persona del Presidente pro tempore

Consorzio Interuniversitario CINECA in persona del legale rappresentante pro-tempore

Sottocommissione di esami n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore ,
Sottocommissione di esami n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore ,
Sottocommissione di esami n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore ,
Sottocommissione di esami n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore ,
Sottocommissione di esami n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Sottocommissione di esami n. 20, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Sottocommissione di esami n. 21, in persona del legale rappresentante tempore;
Sottocommissione di esami n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore -
Sottocommissione di esami n. 23, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Sottocommissione di esami n. 24, in persona del legale rappresentante pro-

Sottocommissione di esami n. 25, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sottocommissione di esami n. 29, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Sottocommissione di esami n. 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sottocommissione di esami n. 36, in persona del legale rappresentante pro-tempore

Provvedimenti impugnati:

Nel ricorso introduttivo NRG 7836/2019

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data, recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del 18 ottobre 2018 , nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018

avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;

- in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a 60/100;

- in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;

- delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007 , tra

le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013 n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;

-del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017

-Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019, nella parte in cui non includano i ricorrenti ;

e nel primo ricorso per motivi aggiunti

-del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 738 del 20 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 777 del 24 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-laddove occorra del Decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.940 del 18/6/2019

-dei verbali di correzione delle prove scritte delle sottocommissioni 5,11,14, 20,21,22,23,24,25, 29, e 36 ed in particolare :-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Adamo Giovanna e della relativa valutazione; -del verbale relativo alla prova scritta della prof. ssa Calà Tiziana e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta del prof. Charenza Vincenzo e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta del prof. Genuardi Eucarpio e della relativa valutazione - del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Fascella Concetta e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maria Luana e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Giuiana Maria Teresa e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta del prof. Grasso Nicola e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta del prof. Guadagnino Maurizio e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta della prof. ssa Izzo Rosa e della relativa valutazione -verbale relativo alla prova scritta del prof.Lo Bue Giuseppe e della relativa valutazione - verbale relativo alla prova scritta della prof. Maniaci Maria Tindara e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta della prof. Montalbano Maria Cristina e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta del prof. Pidalà Francesco e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta della

prof.ssa Rinaldi Francesca e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta del prof.Tabbì Rocco e della relativa valutazione

Nonché nell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti

-dei verbali delle sottocommissioni nn.3 e 35;

del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Sardo Concetta Paola e della relativa valutazione; - del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Pizzo Francesca Milena e della relativa valutazione; -del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maddalena Carmen Silveria e della relativa valutazione; -dei verbali delle sottocommissioni in cui erano presenti componenti incompatibili

-Del decreto 1229 del 7 agosto 2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico con il quale è approvata in via definitiva e rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019,

- dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019.

-laddove occorra decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico e relativo allegato

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 035372.01-08-2019

-delle note 36619 e 36621 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019.

-della [Tabella assegnazione alle Regioni dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici](#)

-Dei successivi avvisi per Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio.

-Del DPR del 23 agosto 2019 di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 1984 dirigenti scolastici vincitori del concorso bandito con DDG 1259/2017

Nonché nell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti:

-del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1357 del 12 agosto 2021

-dell'allegato al DD 1357/2012 contenente la graduatoria interamente rettificata

-Laddove occorra degli avvisi per ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce o rettifiche

-laddove occorra della nota dell'USR Sicilia 12895/2020, e relativi allegati, n.54 del 9/4/2020 e relativi allegati; n. 15653/2020 e relativi allegati come rettificati con DD 1357/2021

Del provvedimenti non noti ai ricorrenti con i quali sono stati validati e comunque utilizzati i risultati della piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle prove

Nonché nell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti:

Degli atti e provvedimenti, non noti ai ricorrenti, con i quali è stato appaltata e comunque affidata al CINECA la gestione informatica del concorso.

Degli atti e provvedimenti non noti ai ricorrenti con i quali è stato acquisito e validato comunque certificato il sistema informatico utilizzato dal CINECA

Degli atti, provvedimenti e verbali, non noti ai ricorrenti, con i quali sono state acquisite, elaborate, valutate e validate in via informatica e certificate le prove scritte computerizzate dei ricorrenti.

Degli atti informatici e dei verbali delle sotto-commissioni relativi agli esiti della prova scritta dei ricorrenti

Del codice sorgente ed il software del concorso e degli atti, verbali e provvedimenti con i quali è stato utilizzato, validato e certificato il codice sorgente ed il software del Concorso.

Di ogni atto connesso conseguente e presupposto

Nonché per il ricorso introduttivo e per i ricorsi con motivi aggiunti con le seguenti richieste :

per l'accertamento

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e

- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti , anche con riserva, alla prova orale, , anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del

concorso in favore dei ricorrenti , nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte dei ricorrenti e/o fino alla riammissione in concorso dei medesimi , sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.;

e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione,

-Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione

Sunto dei motivi del ricorso introduttivo:

I)violazione dell'obbligo della simultaneità della prova ; violazione dell'art.8 del bando ; ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione dell'art.97 cost

Preliminarmente viene in rilievo la violazione del principio di simultaneità della prova e di unicità del concorso , in quanto i candidati sardi hanno espletato il concorso a distanza di circa due mesi , il 13 dicembre 2019 , e dopo avere avuto accesso ai parametri ed alla bibliografia concorsuale pubblicata il 17 ottobre 2018, potendo quindi meglio calibrare le rispettive prove. Si tratta di un ingiustificata disparità di trattamento in quanto alcuni candidati sono stati sostanzialmente avvantaggiati dal rinvio delle prove concorsuali e ciò in violazione anche del bando

II) violazione del principio dell'anonimato delle prove di cui all'art.14 del dpr 9 maggio 1994 n.487 e succ mod ed integr.; ; violazione falsa applicazione degli artt.3 e 97 cost.

1.Secondo l'art.14 del DPR 487/1994 e succ mod ed integr. le procedure concorsuali devono essere rette dal principio dell'anonimato posto a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento , in osservanza dei principi di uguaglianza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.3 e 97 Cost. come del resto affermato dal Cds Ad Plen 26-27-28/2013

Invero : :*“una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. ... Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte ... costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio*

a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti... L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate...Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione."

(Ad. Plen., Cons. Stato, 20.11.13, n. 26, Pres. Giovannini, Est. Anastasi).Dello stesso tenore numerose altre decisioni (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#) ed altre) Ed ancora : “ *le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se*

illegittima la procedura (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008 ; si veda anche TAR Lazio Sezione Prima Quater n. 1989/2018); similmente :[Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331](#) [Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571](#)) **Al riguardo si ricorda anche che** con la decisione n.15/2015 del 5.01.2015 il Consiglio di Stato, sez.VI, ha posto in evidenza che *“nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ”.* ([Tar Amministrativo Regionale Lazio - sez. I quater - sentenza n. 1988 del 21-02-2018](#))

Per il Consiglio di Stato risulta, infine violato l’anonimato ogni qualvolta la commissione o un componente del comitato di vigilanza , siano messi in condizione in condizione di conoscere e collegare il candidato con il codice anonimo del suo elaborato **“(Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 giugno – 24 settembre 2015, n. 4474)**

2.Orbene nella fattispecie sussistono numerosi elementi che inficiano il predetto principio dell’anonimato come ricordato nella parte in fatto:

a).Al momento della registrazione contenente i dati anagrafici del candidato veniva assegnato un codice di iscrizione , utilizzato per l’assegnazione delle aule. In altri termini si poteva conoscere, prima della prova, l’aula in cui i candidati avrebbero svolto la prova ; tra l’altro gli stessi, venivano assegnati aula per aula, e registrati con nome e cognome secondo ordine alfabetico .

Sostanzialmente già in questa fase erano individuabili i dati anagrafici dei candidati sulla scorta del codice di iscrizione e del’assegnazione alla scuola ed all’aula.

Tra l’altro essendo i candidati assegnati alle aule per ordine alfabetico , dal momento che la raccolta dei plichi avveniva aula per aula, era più facile e possibile rintracciare la prova di ciascun candidato.

b).**I candidati venivano ammessi alla prova concorsuale** **previa esibizione del documento di identità e del codice fiscale** ed i responsabili d’aula provvedevano ad annotare per ciascun candidato gli estremi del documento di riconoscimento in apposito registro, informatico per cui era conoscibile l’identità dei candidati all’interno dell’aula .

Tra l’altro i documenti venivano consegnati al comitato di vigilanza

c) Il candidato compilava obbligatoriamente la scheda anagrafica e la sottoscriveva innanzi al responsabile d'aula unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei propri dati anagrafici , ed alla corrispondenza del codice “anonimo” , per cui i responsabili d'aula potevano facilmente ricondurre l'elaborato contenente le risposte al candidato, e comunque associare il codice “anonimo” al candidato .

In altri termini i candidati sottoscrivevano, davanti al responsabile d'aula o al componente del comitato di vigilanza , la scheda anagrafica ed il codice anonimo , per cui era facilmente riconducibile per il responsabile d'aula, il codice anonimo al candidato.

d)I candidati venivano quindi invitati ad apporre , in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo”, la propria firma sul modulo del codice personale anonimo da conservare all'interno della busta internografata (oscurata) non sigillata .

In altri termini sostanzialmente l'anonimato veniva immediatamente violato in quanto il codice anonimo era sottoscritto con tanto di nome e cognome del concorrente , innanzi al responsabile d'aula. Inoltre il codice “anonimo” sottoscritto, era comunque inserito nella stessa busta contenente i dati anagrafici del concorrente per cui estraendo i moduli era possibile estrarre, prima quello contenente il nominativo, poi quello contenente il codice “anonimo” comunque sottoscritto, per cui in sede di attribuzione del punteggio ben poteva capitare che si estraesse prima il nominativo del candidato. In ogni caso anche il codice anonimo era sottoscritto

Invero anche terminata la prova i candidati venivano invitati , in presenza del responsabile d'aula a sottoscrivere nuovamente il modulo anonimo sotto la dicitura “Dichiaro di aver inserito il presente codice nell'applicativo a conclusione della prova”. Ancora una volta veniva pacificamente violato il principio dell'anonimato in quanto il codice anonimo collegato alla prova appena svolta veniva sottoscritto in presenza del responsabile d'aula ed in quanto lo stesso anonimato veniva violato dalla sottoscrizione .

e)Non era vietato inoltre trascrivere il codice anonimo. Orbene conoscendo il codice anonimo era possibile risalire al candidato; in sintesi ogni candidato era in condizione (potendo memorizzare o trascrivere il proprio codice) di far conoscere e comunicare ai componenti stessi della commissione e comunque all'esterno il codice abbinato al modulo di risposte

f) al fine di garantire l'anonimato la procedura avrebbe dovuto prevedere l'assegnazione

dei punteggi agli elaborati individuati per codice anonimo, con relativa pubblicazione dei risultati; in una seconda fase abbinare i codici anonimi ai candidati . Invece in questa fattispecie la procedura è stata quanto meno confusa e poco chiara : i codici anonimi sottoscritti ed inseriti insieme alla scheda anagrafica nella stessa busta . La busta non siglata né timbrata (e quindi sostituibile); lo scioglimento dell'anonimato avvenuto con abbinamento dei codici fiscali con il codice anonimo –sottoscritto- (?) (si veda verbale del 26/3/2019), operazione che presupponeva già la conoscenza del codice fiscale e quindi del candidato e la riferibilità allo stesso dell'elaborato; lo scioglimento dell'anonimato avvenuto in data 25 e 26 marzo- in modo poco chiaro - e l'assegnazione dei punteggi ai candidati successivamente con pubblicazione degli ammessi all'orale in data 27 marzo ; la mancanza di notizie per più di un mese e quindi l'assegnazione dei punteggi agli esclusi in data 8 maggio

Inoltre in sede di correzione degli elaborati le commissioni procedevano per assegnare il punteggio con l'apertura delle buste; senonchè il codice anonimo era sottoscritto per cui non poteva essere rispettato l'anonimato.

In sintesi per le modalità di svolgimento della prova ed in relazione come disciplinate i commissari, (o i componenti del comitato di vigilanza) anche prima delle correzioni hanno avuto ampiamente la possibilità di collegare l'elaborato al candidato conoscendo direttamente sia la scheda anagrafica, che il codice anonimo sottoscritto in loro presenza, ed inoltre verificare la corrispondenza tra la scheda anagrafica , il codice fiscale e quindi l'identità del concorrente , con il codice anonimo peraltro sottoscritto ricollegato all'elaborato . Il tutto tra l'altro inserito in unica busta non siglata e non timbrata

III) sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost

La composizione delle commissioni , le modalità di correzione, i tempi utilizzati per la correzione di ciascun compito, le modalità di svolgimento della correzione appaiono tutti assunti in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità, con violazione dell'anonimato. Fin da ora si rileva l'illegittimità della procedura per la diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai diversi criteri di attribuzione dei punteggi nel procedimento di correzione degli elaborati , ai criteri di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici e

ad eventuali posizioni di conflitto di interessi; al rinnovo delle valutazioni anche dopo lo scioglimento dell'anonimato , all'esclusione di candidati che comunque avevano già superato la sufficienza ”. Inoltre si osserva e si anticipa che già la giurisprudenza ha ammesso alle prove successive i candidati che avessero superato la sufficienza ritenendo illegittima l'esclusione sulla scorta di un voto sufficiente ma inferiore a 70/100. Nella fattispecie molti dei ricorrenti hanno superato la prova scritta con la sufficienza piena e tuttavia gli stessi sono stati esclusi in violazione dei principi già sanciti in materia dalla giurisprudenza e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi proprio per avere superato la sufficienza.

Sunto dei motivi del primo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 4 luglio 2019)

1)violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost ; violazione del principio dell'anonimato delle prove di cui all'art.14 del dpr 9 maggio 1994 n.487 e succ mod ed integr.; ; violazione falsa applicazione degli artt.3 e 97 cost.

1.Secondo l'art.14 del DPR 487/1994 e succ mod ed integr. le procedure concorsuali devono essere rette dal principio dell'anonimato posto a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento , in osservanza dei principi di uguaglianza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.3 e 97 Cost. come del resto affermato dal Cds Ad Plen 26-27-28/2013 e da successiva giurisprudenza pacifica dei giudizi amministrativi , già richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio

Orbene dall'analisi dei documenti acquisiti dopo l'8 maggio ed a seguito di accesso agli atti emergeva , per tutti i ricorrenti che :

1.Non c'era coincidenza tra le date del verbale di correzione delle prove scritte e la data di creazione del relativo file , per cui non si comprende chi ed a quale titolo sia intervenuto operando con il file anche per modificarlo, dopo la data di correzione della prova scritta e dopo la chiusura del verbale

2.non c'era coincidenza neanche tra la data del verbale di correzione della prova e la data di creazione dei file relativi alle griglie di valutazione ; ancora una volta non si comprende chi ed a quale titolo abbia avuto accesso ai documenti informatici, e sia intervenuto per creare o modificare il file, in data successiva alla correzione e redazione della griglia di valutazione, a verbale chiuso .

3. i file relativi alla prova scritta risultavano per tutti i candidati creati in data 26 marzo , data successiva rispetto al verbale di correzione della prova . Si tratta della stessa data di scioglimento dell'anonimato ; senonchè il verbale di scioglimento dell'anonimato **si**

chiudeva alle ore 12,25, tutti gli atti venivano conservati e chiusi a chiave con lucchetto in appositi locali e le chiavi venivano riposte in buste sigillate e sottoscritte –come si legge nel relativo verbale del 26 marzo 2019 - . Tuttavia i file delle prove scritte **risultavano creati o modificati in orari successivi a quello di chiusura del verbale di scioglimento dell’anonimato (ore 15, ore 16 etc)**

Non si comprende allora chi ed a quale titolo abbia lavorato e perché , sugli elaborati e li abbia creati o , modificati in orario successivo tra l’altro a quello di scioglimento dell’anonimato. Ne deriva in primo luogo la violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa , l’irritualità delle procedure seguite e sicuramente la violazione del principio dell’anomimato in quanto anche dopo la chiusura dei verbali di correzione delle prove scritte si registrava un accesso ai documenti informatici dei candidati. La situazione appare ancora più anomala sol che si consideri che dalla data di scioglimento dell’anonimato – per cui era immediato associare al candidato il suo voto – passavano circa tre mesi per acquisire i risultati ed i voti ottenuti , voti che per i candidati che avevano superato la prova scritta, peraltro non venivano mai pubblicati con ulteriore violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa .

4. Tutti i file -nella schermata proprietà riportavano già al momento della correzione delle prove scritte e quindi prima dello scioglimento dell’anonimato, il codice fiscale di ciascun candidato . Orbene avendo il codice fiscale, la commissione ben poteva risalire al candidato stesso . In altri termini già in sede di correzione degli elaborati era possibile associare il compito, al candidato con evidente violazione dell’anonimato . Del resto che la commissione avesse già il codice fiscale di ciascun concorrente era desumibile dallo stesso verbale di scioglimento dell’anonimato in quanto l’associazione con il codice anonimo avveniva proprio in relazione al codice fiscale . Su questo argomento del resto lo stesso Tar Lazo interviene con ordinanza del 4 giugno 2019 .

5. La sottocommissione 29 in data 18 aprile , dopo lo scioglimento dell’anonimato riapriva i verbali e pur conoscendo i nominativi dei candidati, tuttavia riassegnava i punteggi con evidente violazione del principio dell’anonimato

6. Nella sottocommissione n.20 durante la correzione si dimettevano tutti i componenti con la sola eccezione del presidente. I nuovi componenti in soli 6 giorni (dal 18 al 24) correggevano più di 250 prove (ogni prova consistente in una pluralità di quesiti da analizzare correggere, e valutare con assegnazione del punteggio da inserire nella griglia informatica). Appare quanto meno improbabile una puntuale analisi degli elaborati dedicando pochi minuti agli stessi .

Orbene da quanto dedotto emerge con evidenza la palese violazione del principio dell'anonimato. Invero :*“una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. .. Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte ... costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti... L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate...Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.”*

(Ad. Plen., Cons. Stato, 20.11.13, n. 26, Pres. Giovannini, Est. Anastasi).

Ed infatti *“...nelle prove selettive assume fondamentale rilievo il principio dell'anonimato degli elaborati, quale garanzia ineludibile di serietà della procedura e di funzionamento del meccanismo meritocratico (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928).*

Ed ancora *∴. Anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a*

un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo....., sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa" (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#) ed altre) Ne deriva l'illegittimità della procedura seguita ed il diritto dei ricorrenti ad accedere alla prova orale per garantire parità di trattamento

II)sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost

1.La composizione delle commissioni , le modalità di correzione, i tempi utilizzati per la correzione di ciascun compito, le modalità di svolgimento della correzione appaiono tutti assunti in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità, con violazione dell'anonimato. Fin da ora si rileva l'illegittimità della procedura per la diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai diversi criteri di attribuzione dei punteggi nel procedimento di correzione degli elaborati , ai criteri di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici e ad eventuali posizioni di conflitto di interessi; al rinnovo delle valutazioni anche dopo lo scioglimento dell'anonimato , all'esclusione di candidati che comunque avevano già superato la sufficienza ”.

Invero la sottocommissione n. 29 in data 18 aprile , dopo lo scioglimento dell'anonimato riapriva i verbali e pur conoscendo i nominativi dei candidati, tuttavia riassegnava i punteggi con evidente violazione del principio dell'anonimato e disparità di trattamento rispetto al comportamento tenuto da altre sottocommissioni .

Del resto è singolare , a riprova del vizio del procedimento seguito, che in data 20 e 24 maggio, dopo lo scioglimento dell'anonimato l'elenco venisse modificato per presunti errori materiali e venivano inseriti nuovi nominativi prima non inclusi nell'elenco .Non si ha notizia di alcun possibile ricorso che abbia fatto riaprire le procedure di correzione delle

prove e che possa avere portato alla modifica dell'elenco del 27 marzo 2019 . Non vengono neanche indicati i presunti errori materiali , né in quale sede siano stati rilevati. Anche per questo aspetto è evidente la violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr

Inoltre nella sottocommissione n.20 durante la correzione si dimettevano tutti i componenti con la sola eccezione del presidente. I nuovi componenti in soli 6 giorni (dal 18 al 24) correggevano più di 250 prove (ogni prova consistente in una pluralità di quesiti da analizzare correggere, e valutare con assegnazione del punteggio da inserire nella griglia informatica). Appare quanto meno improbabile una puntuale analisi degli elaborati dedicando pochi minuti agli stessi . In ogni caso la procedura risulta viziata essendo sistematicamente mutata la metodologia delle commissioni spesso modificate in corso di correzione dei compiti.

Invero numerose sottocommissioni modificavano la loro composizione durante la correzione delle prove , alterando quindi i criteri e le metodologie seguite dalle precedenti sottocommissioni . Ancora una volta la procedura appare irrituale ed in violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, che presiedono all'azione amministrativa.

2. Sull'argomento era intervenuta anche interrogazione parlamentare (Interrogazione del Sen. Riccardo Nencini al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti)

3.Circa la trasparenza e la correttezza della procedura seguita si osserva che da notizie di stampa (che si allegano) si è appreso di un esposto agli uffici giudiziaria per la compresenza (da accertare) di componenti delle sottocommissioni contestualmente presso le commissioni e presso altre istituzioni , nonché di posizioni di conflitto di interessi e di incompatibilità in cui sarebbero incorsi taluni componenti delle sottocommissioni Anche per questo aspetto quindi l'intera procedura appare viziata

4.Inoltre si osserva e si anticipa che già la giurisprudenza ha ammesso alle prove successive i candidati che avessero superato la sufficienza ritenendo illegittima l'esclusione sulla scorta di un voto sufficiente ma inferiore a 70/100

Nella fattispecie molti dei ricorrenti hanno superato la prova scritta con la sufficienza piena e tuttavia gli stessi sono stati esclusi in violazione dei principi già sanciti in materia dalla giurisprudenza e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi proprio per avere superato la sufficienza.

Sui motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti (4 ottobre)

a)Premesso che il TARS è intervenuto sulla vicenda

-sulle sentenze del TAR Lazio sezione terza bis 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n.8655/2019 -sull'annullamento del concorso.

Con due successive sentenze del Tar Lazio sezione terza bis del 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n.8655/2019 venivano accolti i ricorsi proposti da due docenti esclusi per i seguenti motivi : *“Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione. Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso. In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci. Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Per il ricorrente la*

carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.¹² Al riguardo, deve essere sottolineato che: a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;

c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;

d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).”

Il concorso veniva pertanto annullato

b) sulle decisioni del CDS

Senonchè il Cds su ricorso proposto dal MIUR avverso la predetta decisione, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva con ordinanze n. 3512/2019 e n. 3514/2019 le due sentenze, per cui il concorso proseguiva con le prove orali e si definiva con la

pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblicata in data 1 agosto 2019, e rettificata con nuovo provvedimento del 6 agosto 2019

Orbene la predetta graduatoria del 7 agosto 2019 è illegittima e deve essere annullata per i seguenti motivi di

I) rinvio- illegittimità derivata

preliminarmente si rinvia a quanto già dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e con ricorso per motivi aggiunti che si intendono integralmente richiamati anche in questa sede - Illegittimità derivata per nullità degli atti impugnati con il ricorso principale e illegittimità per gli stessi motivi già eccepiti con ricorso per motivi aggiunti. Trattandosi di atti successivi e consequenziali ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, gli ultimi atti adottati dal MIUR indicati in epigrafe devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e che qui si riportano sinteticamente.

Si ricorda all'uopo che in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza

necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520). **II) sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost ; violazione del d.m. n. 96/2016 ; violazione dell'art.15 e dell'art. 16, co. 2, lett. d) del d.m. 3 agosto 2017 n. 138, violazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. violazione dell'art. art.51 cpc. eccesso di potere, sviamento di potere . carenza dei presupposti, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della p.a.. ingiustizia manifesta.**

Preliminarmente si osserva la violazione degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al

corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” ai sensi dei quali la carica di commissario è incompatibile con una carica politica: *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”*.

Orbene il Dott. Angelo Francesco Marcucci è attualmente Sindaco del Comune di Alvignano e lo era al momento della nomina da parte del MIUR di Commissario, in seno al presente concorso, con conseguente illegittimità di tutte le operazioni concorsuali a partire da quelle svolte dalla Commissione in seduta Plenaria il 25 gennaio 2019, a quelle successive di correzione e validazione dei voti dello scritto e della prova orale, nonché per illegittimità derivata tutte le successive prove orali svolte dai ricorrenti. Inoltre il Dott. Marcucci ha svolto anche attività formativa nell’anno precedente all’indizione del concorso.

Ne deriva altresì l’invalidità delle operazioni della sottocommissione 12 alla quale il dott. Marcucci ha preso parte. A ciò si aggiunga che due commissari, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sottocommissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sottocommissione, entrambi incompatibili per avere svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso. A ciò si aggiunga che anche il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto era incompatibile —come si è appreso successivamente da notizie di stampa — e come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR, che ha revocato dall’incarico con Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n.89 del 04 febbraio 2019 con la seguente motivazione: “PRESO ATTO della sussistenza di condizioni personali ostative all’incarico per il dott. Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto”. Ugualmente il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria si trovava in condizione di incompatibilità per cui lo stesso ha rassegnato le sue dimissioni

dopo la data del 25 gennaio 2019, per la presenza di un candidato entro il quarto grado tra i candidati .

Con il Decreto n.89 del 04 febbraio 2019 lo stesso è stato sostituito .

Entrambi i componenti avevano partecipato alla riunione plenaria del 25 gennaio 2019 , inficiando anche tutti gli atti successivi, con invalidità derivata anche delle prove orali e dei provvedimento di assunzione nei ruoli dello Stato posti in essere in esecuzione di atti assolutamente illegittimi .

Né può esservi alcun dubbio sulla presenza , certificata anche dal TAR Lazio con le citate decisioni e desumibile dal verbale della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, pur se firmato in calce solo dai componenti della Commissione Madre e dai Presidenti delle n.37 Sottocommissioni, dei commissari sopra indicati, sia perché nello stesso verbale è scritto espressamente: “partecipano alla riunione anche le n.37 Sottocommissioni esaminatrici nominate con decreto Direttori 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche”, sia perché nella griglia approvata ed allegata al verbale, in calce ci sono proprio le firme di tutti i componenti presenti, fra cui i commissari incompatibili .Orbene è di tutta evidenza, come ha già accertato il TAR Lazio che l’attività svolta dalla Commissione plenaria era di fondamentale importanza, perché in quella riunione sono stati decisi i criteri, i correttori e le modalità di svolgimento delle operazioni di correzioni delle prove scritte, che hanno condizionato e vincolati i Commissari in tutte le successive operazioni. Tra l’altro la Commissione , con la presenza di commissari in posizione di incompatibilità e conflitto di interessi al punto ha esaminato e validato le domande in lingua straniera della prova scritta operazione. In particolare i commissari hanno avuto accesso all’area di valutazione degli elaborati di tutti i candidati, attribuendo i voti per le domande in lingua straniera. Pertanto l’invalidità di tale riunione a causa della partecipazione dei commissari incompatibili ha inevitabilmente inficiato tutte le operazioni concorsuali, con illegittimità derivata anche delle prove orali svolte dai ricorrenti e dei giudizi insufficienti ricevuti, che hanno comportato la loro esclusione dalla prova orale e dalla conseguente graduatoria dei vincitori. Invero sia l’esito delle prove scritte che delle prove orali è stato certificato da una Commissione che al suo interno aveva componenti incompatibili ed in conflitto di interessi, con illegittimità di tutte le operazioni concorsuali svolte e degli atti conseguenti di esclusione degli odierni ricorrenti e di proclamazione dei vincitori .In altri termini sia la graduatoria degli scritti che quella dei vincitori del concorso, oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, sono inficiate per i vizi legati alla posizione insanabile di conflitto di interessi ed incompatibilità dei predetti componenti presenti nella seduta Plenaria del 25

gennaio 2019, nonché componenti Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione, Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria, il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto, i cui verbali tra l'altro sono stati oggetto di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti e che risultano illegittimi anche per la presenza in posizione conflittuale e di incompatibilità insanabile dei predetti componenti e per illegittimità derivata.

Correttamente quindi il TAR Lazio, sezione terza bis con due successive sentenze del 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n.8655/2019 -così si era già espresso sulla questione annullando il concorso). "Ne consegue l'invalidità derivata anche degli atti successivi , delle prove orali , svolte da componenti in posizione di incompatibilità e conflitto di interessi , del provvedimento di autorizzazione all'assunzione e degli atti conseguenti

III)violazione dell'anonimato .

Come si desume dall'analisi dei verbali , alcuni dei quali acquisiti solo i tempi recenti e tra questi anche quelli dei docenti Sardo, Pizzo Maddalena, le commissioni erano in grado di conoscere il codice fiscale del candidato in sede di correzione delle prove scritte, che compariva nella cartella di file sub "proprietà" , per cui per non veniva affatto rispettato il principio dell'anonimato e comunque lo stesso veniva inficiato da una procedura che metteva a rischio la parità di trattamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, consentendo facilmente l'accesso ai dati personali del concorrente.Ugualmente la procedura appariva viziata ed anomala anche alla luce del fatto che dopo l'orario di chiusura dei lavori delle singole Sotto-Commissioni risultavano ulteriori accessi ai file delle prove dei candidati . Dalla violazione dell'anonimato durante la fase concorsuale e quindi dall'illegittimità della graduatoria e dell'elenco degli ammessi alla prova orale deriva anche l'illegittimità derivata della graduatoria dei vincitori di concorso .

Con riferimento alla prova orale si rappresenta in particolare che le Sotto Commissioni hanno elaborato direttamente per ogni candidato tre alternative di domanda preparando le buste quotidianamente, avendo già il calendario delle prove orali prestabilito con l'indicazione del nominativo dei candidati che sarebbero stati presenti giorno per giorno. Sostanzialmente, con violazione del principio dell'anonimato e del principio di imparzialità, e trasparenza le domane pr le prove orali sono state elaborate conoscendo già l'identità dei singoli candidati .

IV) violazione di legge: art.11, 12 e 13 del decreto 3 agosto 2017, n. 138 del miur, violazione lex specialis: art.9 e 10 del bando, eccesso di potere: fatto, sviamento di potere, difetto di motivazione. disparità di trattamento. violazione el'art. 97 cost.

L'art.13 del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica", al terzo comma prevede che: *"I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2."*

Il bando all'art.10 ("Prova orale") stabilisce al comma 6 che : *"La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte."*

In virtù di dette norme i quesiti per la prova orale dovevano essere determinati preliminarmente in seduta plenaria dalla Commissione principale insieme a tutte le n.37 Sottocommissioni. Tale previsione oltre che al dettato normativo risponde anche ai principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Le 37 sottocommissioni , in altri termini dovevano garantire una valutazione dei candidati alla prova orale simile, e uniforme, e si sarebbe dovuto stabilire a monte, anche alla luce delle previsioni normative e del Bando citate, sia la predisposizione di una griglia di valutazione unica ed uguale per tutti, concordata sempre dalla Commissione in seduta Plenaria, che i quesiti da sottoporre ai singoli candidati. Invece le domande sono state sottoposte direttamente dalle Sottocommissioni, senza garanzia di parità di trattamento ed imparzialità ed in violazione delle citate disposizioni. Del resto dall'analisi del prospetto delle medie dei promossi per singola sottocommissione emerge l'enorme differenza delle percentuali di ammessi e vincitori e di esclusi , sintomo evidente delle difformità dei criteri assunti da ciascuna sottocommissione , come del resto già sottolineato nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti ai cui motivi si rinvia anche in questa sede, in relazione anche alle precedenti prove. Ulteriore ricaduta riguarda le griglie di valutazione mancanti dei parametri valutativi uniformi e congrui e inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, i parametri ed i riferimenti valutativi applicati , la reale motivazione del voto finale unico assegnato .

V)violazione della l.241/1990 e dell'art.97 cost. disparità di trattamento ; contraddittorieta'

La graduatoria dei vincitori presenta ulteriori vizi . Ed invero da un lato n.75 candidati vengono ammessi con riserva e non sono considerati vincitori in quanto destinatari di altrettante ordinanze cautelari dei giudici amministrativi, il cui giudizio è sospeso in quanto in itinere mentre gli altri 3700 vengono considerati vincitori a pieno titolo o comunque inseriti nella graduatoria di merito senza alcuna riserva .Orbene tale procedura è illegittima in quanto nessuno dei candidati

Sui motivi del terzo ricorso per motivi aggiunti (ottobre 2021)

I)rinvio ; illegittimità' derivata, violazione dell'art. 97 cost e del dlvo 165/2001

Preliminarmente si rinvia a quanto già dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e con ricorso per motivi aggiunti che si intendono integralmente richiamati anche in questa sede e si contesta il nuovo provvedimento di approvazione della graduatoria ed il relativo elenco rettificato allegato , per illegittimità derivata, per nullità degli atti impugnati. Inoltre si osserva che l'elevato numero di ricorsi che ha investito questo concorso, molti dei quali accolti dal TAR Lazio, è la prova più evidente delle disfunzioni e delle violazioni che hanno caratterizzato questa procedura .

II)violazione dell'anonimato ; violazione degli artt,3 e 97 cost ; del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487

Dall'analisi dei verbali delle prove scritte dei singoli ricorrenti , la cui verifica è stata condotta con l'ausilio di esperto informatico emerge quanto segue:

1. il candidato Lo Bue Giuseppe (sottocommissione 23) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5695 **accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 14 febbraio 2019 ;** il file relativo alla prova scritta era creato alle ore 15:17:19 e veniva rinominato alle ore 15:17:40 con il codice fiscale del candidato (LBOGPP81D28G273J SV) e con il titolo 14 . La Commissione quindi prima dello scioglimento dell'anonimato era in grado di ricollegare la prova scritta al nominativo del candidato . **Inoltre la rinomina ad orario diverso dimostra che il file non era immodificabile.** Tra l'altro il verbale della sottocommissione 23, che si era riunita il **14 febbraio 2019** , veniva creato in PDF solo **in data 15/3/2019** , quindi successivamente e rinominato , modificato e salvato alle ore 20:23:43 con il **codice fiscale del candidato** , **quando le operazioonid ella commissione si erano concluse da giorni .** L'anonimato veniva sciolto in data 26 marzo 2019 alle ore 12.25 con chiusura dei lavori e dei relativi atti con tanto di lucchetto e serratura nella stanza 521 –come da relativo verbale; tuttavia in data 26 marzo 2019, **in orario successivo alla chiusura informatica delle operazioni** , il file relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato risultava

modificato alle ore 16:09 , e ciò a dimostrazione del fatto che il sistema informatico non garantiva alcuna sicurezza rispetto alla sua accessibilità ed alla modificabilità dei dati (all 1 documenti informatici di Lo Bue Giuseppe)

2.la candidata **Adamo Giovanna** , il cui elaborato era identificato con il progressivo **5450** aprendo il file “proprietà” corrispondente alla scheda di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data **14 febbraio 2019** la sottocommissione era in grado di conoscere il **codice fiscale della candidata** sotto la voce file; (DMAGNN76H63A089M) . Il file veniva creato alle ore 19.05.51 e modificato alle ore 19:10:24, **a dimostrazione della sua modificabilità .Inoltre risultava la valutazione di “zero” al quinto quesito come se la risposta fosse mancante – la candidata invece aveva dato la risposta al quinto quesito, come dalla sua prova (atto prodotto). Da qui anche l’erroneità della valutazione della Commissione e l’approssimazione con la quale ha lavorato.** Inoltre il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09.(All 2 documenti informatici della candidata) **per cui non si comprende chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell’anonimato. Sicuramente la piattaforma non era immodificabile**

3.la candidata **Calà Tiziana** (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4944 accertava che la scheda di valutazione non risultava datata anche se nella scheda di valutazione relativa al codice 4944 sotto il titolo “File” era indicato il codice fiscale della candidata. **Invero un sistema informatico funzionante registra la data della creazione del file. Tale mancanza lede il principio di trasparenza degli atti.**

Inoltre aprendo il file “proprietà” corrispondente al verbale di correzione del compito , si verificava che in data 22 marzo 2019, data di creazione del file da parte della sottocommissione , (in data successiva rispetto alla data di correzione avvenuta ufficialmente il 18 marzo 2019 giusta verbale n.6 prodotto) la stessa era in grado di conoscere il codice fiscale della candidata riportato sotto la voce nome del file ; inoltre il verbale di correzione risultava datato 18 marzo 2019, ma la convocazione per la correzione era stata fissata per la data del 19 marzo 2019; infine risultava che in data 26 marzo 2019 il file della candidata Calà Tiziana veniva lavorato alle ore **15:14:30 e modificato alle ore 16:14:30**, quindi in un momento successivo alla chiusura delle operazioni , a dimostrazione che il sistema non dava alcuna garanzia di immodificabilità dopo la chiusura delle operazioni ufficiali (all.3).

4. il candidato **Chiarenza Vincenzo** (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo **3666** aprendo il file “proprietà” corrispondente alla scheda di

valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 11 marzo 2019, (in data successiva alla correzione avvenuta il 24 febbraio 2019 giusta verbale n.13), la sottocommissione era in grado di **conoscere il codice fiscale del candidato (CHRVCN58D20Z103S)sotto la voce nome del file;** infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 15,17 , il giorno stesso della data di scioglimento dell'anonimato ed in orario successivo allo stesso scioglimento; non si comprende allora **chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato. Sicuramente la piattaforma non era immodificabile (all.4)**

5. il candidato **Genuardi Eucarpio** (sottocommissione 22) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5679 accertava che il verbale di correzione della prova era **del 7 marzo 2019** ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla scheda di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , **verificava che in data 7 marzo 2019, data di creazione del file , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato (GNRCRP80A07H269H) sotto la voce nome del file;** infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 , il giorno stesso della data di scioglimento dell'anonimato ed in orario successivo allo stesso scioglimento; non si comprende allora **chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato . Sicuramente la piattaforma non era immodificabile (all.5) .**

6. la candidata **Fascella Concetta** (sottocommissione 5) il cui elaborato era identificato con il progressivo **1258** accertava che il verbale della scheda di valutazione **era datato l'8 marzo 2019 ore 18:24:02 direttamente salvato come modificato (non si sa la data di creazione) con il codice fiscale della candidata sotto il nome file (FSCCCT63D52B315P)** , per cui a quella data la sottocommissione era in grado di conoscere il nominativo della candidata . **Inoltre inverosimilmente il file relativo al verbale di esame della prova scritta risultava essere stato elaborato in data antecedente a quello della scheda di valutazione (da chi?) , il 15 febbraio 2019 ore 19:35:59 .** Quindi prima è stata valutata la prova e poi individuata la griglia di valutazione ? Infine la valutazione della prova scritta della candidata Fascella risultava essere stata inserita nel sistema in data 26 marzo 2019 alle ore 16:10:12 il giorno stesso della data di scioglimento dell'anonimato ed in orario successivo allo stesso scioglimento ; non si comprende **chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato. Sicuramente la piattaforma non era immodificabile (all.6)**

7. la candidata **Federico Maria Luana** (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4967 accertava che nel verbale relativo alla scheda di valutazione era indicato il suo codice fiscale (FDRMLN74B56D960V) **e che lo stesso era sprovvisto di data. Non si comprende come possa un sistema informatico funzionante non registrare la data di creazione del file .**

Il verbale di correzione della prova scritta del 18 marzo 2019 (verbale n.6) veniva registrato in data successiva (da chi?) **il 22 marzo 2019** alle ore 16:10:14 , quando le operazioni erano chiuse da giorni, e recava il codice fiscale della candidata per cui la Sottocommissione era in grado di ricondurre la prova alla candidata. Inoltre la prova scritta della candidata veniva registrata in data **26 marzo 2019 alle ore 16:02:24 in orario successivo allo stesso scioglimento** ; non si comprende **chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato. Sicuramente la piattaforma consentiva l'accesso e non era immodificabile (all.7)**

8. il candidato **Grasso Nicola** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7307 accertava che il verbale con a scheda di valutazione **non recava alcuna data di creazione del file , con vizio quindi del sistema** e violazine del rpincipio di trasparenza ; ma riportava comunque il suo codice fiscale (GRSNCL68S16C351I) per cui la sottocommissione era in grado di risalire al nominativo del candidato ; anche il verbale dell'11 marzo 2018 non recava **alcuna data di reazione , ma il Codice fiscale; ; infine la prova scritta veniva registrata il 26 marzo 2019 alle ore 16:15:27, dopo l'orario di scioglimento dell'anonimato**

Valgono le criticità sopra riportate . L'elaborato è stato lavorato dopo la chiusura ufficiale delle operazioni . La piattaforma non era immodificabile (all.8)

Inoltre, inverosimilmente , in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , la sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti . Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità) (documentazione già prodotta.

9. Il candidato **Guadagnino Maurizio** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7216 accertava che la scheda di valutazione era dell'1 marzo 2019; la stessa conteneva il suo codice fiscale sotto la voce file. Il verbale di valutazione **n.4 era del 26 febbraio 2019 e quindi antecedente alla creazione della scheda di valutazione** , per cui prima era stata corretta la prova e poi era stata elaborata la griglia di

valutazione?. In ogni caso il file relativo alla valutazione della prova scritta non recava **alcuna data di creazione del file** – a dimostrazione dell'inefficienza del sistema informatico **che invece automaticamente deve elaborare una data per certificare la trasparenza delle operazioni** . Infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,12:44 in orario successivo all'orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonymato (all.9)

Valgano le criticità sopra riscontrate . **Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonymato e conoscendo quindi i relativi nominativi , la sua sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .**

10.la candidata **Izzo Rosa** (sottocommissione 11) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4585 accertava che il verbale relativo alla scheda di valutazione era del 14 marzo 2019 ; **nella stessa data a distanza di 3 secondi** veniva elaborato anche il verbale di correzione della prova scritta ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione ed alla prova scritta elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 14 marzo 2019, **data di creazione del file, successiva alla seduta di correzione (27 febbraio 2019** giusta verbale n.7) , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 14 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*:

Anche per la stessa il verbale dei risultati della prova scritta veniva registrato in data 26 Marzo 2019 alle ore 16:13 , dopo la chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonymato (all.10)

11. la candidata **Maniaci Maria Tindara** (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 3659 accertava, dopo l'istanza di accesso agli atti (**non essendo la sua prova disponibile nella piattaforma polis online dove i candidati potevano seguire e consultare i verbali e gli adempimenti che li riguardavano**) che il verbale di correzione della prova scritta era datato **23 febbraio 2019** (verbale 12) ma era stato caricato **successivamente in data 11 marzo 2019** , ad operazioni chiuse da tempo. (da chi?); **Orbene la stessa è stata esclusa anche se il punteggio assegnato al suo numero identificativo 3659 è pari a 51. avendo ottenuto 20 nella prova di lingue per cui la stessa con il complessivo voto di 71 doveva essere ammessa alla prova orale .**

Nella griglia di valutazione registrata l'11 marzo 2019 è riportato il codice fiscale della candidata . La prova scritta veniva registrata il 26 marzo 2019 alle ore 16:16:30, dopo lo scioglimento dell'anonymato; il file quindi non era immodificabile (all.11)

Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonymato e conoscendo quindi i relativi nominativi , il 18 aprile 2019 la sottocommissione si riuniva e rettificava i punteggi già

attribuiti . **Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità).**

12. **la candidata Montalbano Maria Cristina** (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 2319 accertava che il verbale della scheda di valutazione era del 26 febbraio 2019 e recava sotto la voce file della schermata “proprietà del documento” il Codice fiscale della candidata (MNTMCR69T51A089W) ; il verbale della prova scritta risultava informaticamente elaborato in data del **25 febbraio 2019** (antecedente alla scheda di valutazione) , in ogni caso **successivo alla seduta del 22 febbraio 2019 (verbale n.5)**. Il file creato alle ore 13:42:56, **risultava modificato alle ore 13:44:10**. Il file relativo alla prova scritta risultava infine creato in data 26 marzo alle ore 15:11:07 dopo l'orario di chiusura dello scioglimento dell'anonomato la chiusura (all.12).

13. il candidato **Pidala' Francesco** (sottocommissione 21) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5428 accertava che la scheda di valutazione ed il verbale di correzione della prova scritta venivano lavorati informaticamente in data 21 marzo (contestualmente quindi alla seduta del 21 marzo , verbale n.12) e venivano salvati informaticamente in data 21 marzo 2019 **con il Codice fiscale del candidato** sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta risultava elaborato informaticamente in data successiva il 26 marzo 2019 alle 16 ,17:58 dopo l'orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonomato . Valgano le superiori criticità (all.13).

14. **la candidata Pizzo** Francesca Milena (sottocommissione 27) **il** cui elaborato era identificato con il progressivo **6816** accertava che la scheda di valutazione ed il verbale di correzione della prova scritta erano lavorati informaticamente il 6 marzo 2019 data della seduta della sottocommissione (verbale 12) ed i relativi file, creati in pari data, riportavano sotto la voce “file” **il codice fiscale della candidata** , il cui nominativo era quindi conoscibile dalla sottocommissione prima dello scioglimento dell'anonomato . Inoltre il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16.12:22 , dopo la chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonomato.Si richiamano le suesposte criticità (all.14)

15- la candidata **Rinaldi Francesca** (sottocommissione 36) il cui elaborato era identificato con il progressivo 9045 accertava che la scheda di valutazione della scritta era creata in data **13 marzo** e riportava il codice fiscale della candidata ; il predetto **file risultava creato alle ore 5,38 del mattino (?)** ; aprendo il file “proprietà” corrispondente al verbale del 13 marzo 2019 relativo alla valutazione della prova scritta lo stesso risultava datato

successivamente alla correzione , **il 15 marzo 2019** , e conteneva il codice fiscale della candidata. Il risultato della prova scritta risultava lavorato informaticamente il 26 marzo 2019 alle ore 16:17:22 in orario successivo alla chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato, **per cui il file era accessibile e modificabile** . Valgano le superiori considerazioni critiche (all.15)

16. la candidata **Sardo Concetta (sottocommissione 21)** il cui elaborato era identificato con il progressivo 5210 accertava che **la scheda di valutazione risultava creata il 22 febbraio 2019, in data successiva a quella del 19 febbraio 2019 fissata per la valutazione della prova scritta , quindi ad operazioni chiuse (verbale n.1) ; non si sa quando sia stato lavorato informaticamente e creato il file relativo al verbale n.1 di valutazione della prova , che non reca alcuna data, con evidente disfunzione del sistema; lo stesso conteneva il codice fiscale del candidato (SRDCCT71S46A089L) .** Infine il file relativo ai risultati della prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16,14, dopo l'orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato . Valgano le superiori criticità .(all.16)

17. candidata **Maddalena Carmen Silveria (sottocommissione 25)** il cui elaborato era identificato con il progressivo 6177 accertava che il verbale con la scheda di valutazione era stato creato in data **18 febbraio 2019 dopo la creazione del file relativo alla seduta di correzione della prova scritta, creato il 15 febbraio 2019** (quindi prima è stato corretto il compito e dopo è stata creata la scheda di valutazione?) . **Inoltre il file del 15 febbraio 2019 relativo alla prova scritta risulta modificato a distanza di parecchi giorni , in data 11 marzo 2019 (a dimostrazione dell'accessibilità e modificabilità dei file inseriti nel sistema); in ogni caso i file venivano lavorati dopo le operazioni di correzione avvenute il 14 febbraio 2019 (verbale n.2)**

Infine i risultati della prova venivano registrati informaticamente in data 26 marzo 2019 alle ore 16.12 , dopo la chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato (All 17)

18. il candidato **Tabbi Rocco (sottocommissione 23)** il cui elaborato era identificato con il progressivo 5769 accertava che il verbale di correzione della prova scritta **era stato creato il 15 marzo 2019** successivamente alla seduta della sottocommissione, del 6 marzo 2019 ; aprendo il file “proprietà” risultava **il suo codice fiscale** sotto il titolo file ; inoltre la scheda di valutazione risultava creata in data 11 marzo 2019 , successivamente alla seduta **del 6 marzo**; anche su questo file era indicato il codice fiscale del candidato. Infine i risultati erano informaticamente lavorati il 26 marzo 2019 alle ore 16:13:57 successivamente

all'orario di chiusura dello scioglimento dell'anonimato. Si rinvia alle superiori criticità (all.18)

19 la **candidata Giuliana Maria Teresa** (sottocommissione 11) identificata con il progressivo 4967 accertava che la scheda di valutazione ed il verbale della prova scritta risultavano informatizzati in data 1 marzo 2019 , giorno della seduta della sottocommissione (verbale n. 8) ; in entrambi i file risultava il codice fiscale della candidata cui la sottocommissione poteva quindi accedere; inoltre i risultati risultavano registrati in data 26 marzo 2019 alle ore 16:10:04, dopo al chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato.

In sintesi :

a)per tutti i candidati già al momento della redazione della scheda di valutazione e della verbalizzazione della valutazione **le sottocommissioni erano in grado di risalire al nominativo del candidato in quanto i file originali riportavano il codice fiscale del candidato ;**

b)quasi tutti i file relativi alle sedute delle sottocommissioni convocate per le valutazioni degli scritti **sono stati creati o modificati in date successive alle stesse operazioni di valutazione, come indicate dai verbali, e dopo la chiusura di detti verbali . Non si comprende chi abbia quindi lavorato a questi dati ad operazioni concluse . Sicuramente i file erano accessibili .**

c) quasi tutti i file relativi alle schede di valutazione ed al verbale della valutazione risultano **modificati in orari successivi alla loro creazione, mentre il sistema doveva garantire l'immodificabilità degli stessi , una volta concluse e chiuse le operazioni della sottocommissione .**

d)per tutti i candidati i relativi file contenenti i risultati , **sono stati creati e lavorati dopo l'orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato** (da chi?), per cui gli stessi erano accessibili e modificabili .

e) a seguito di accesso agli atti il MIUR ha consegnato ai ricorrenti (atti prodotti) la copia conforme all'originale delle rispettive prove; **senonchè tali documenti conformi agli originali riportano i dati identificativi dei candidati (atti prodotti) ;** del resto il codice fiscale era registrato durante le operazioni di voto per cui è possibile che il sistema automaticamente abbia elaborato in sede di apertura dei relativi file della prova , anche **gli altri dati identificativi** del candidato (consentendone la visualizzazione anche alle sottocommissioni) . In ogni caso il **MIUR non ha prodotto né ha consegnato in sede di**

accesso la prova “anonima” del candidato” , per cui non è stata fornita la prova contraria e cioè che l’anonimato sia stato effettivamente rispettato .

f)in alcuni casi le sedute sono state riaperte il 18 aprile 2019 , dopo lo scioglimento dell’anonimato ed i punteggi sono stati attribuiti conoscendo i dati identificativi dei candidati .

g)Il TAR Lazio in tempi recenti con sentenza ha disposto l’acquisizione del codice sorgente ritenendo rilevante detta acquisizione ai fini dell’accertamento della sicurezza del sistema che comunque per quanto fin qui esposto non ha garantito né l’inaccessibilità dopo le operazioni, né l’immodificabilità e quindi l’anonimato delle prove concorsuali .

III)sulle cause di incompatibilità di alcuni componenti; violazione del d.m. n. 96/2016 ; violazione dell’art.15 e dell’art. 16, co. 2, lett. d) del d.m. 3 agosto 2017 n. 138, violazione dell’art. 35, co. 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. eccesso di potere, sviamento di potere ; violazione artt.3 e 97 cost

a)La Dott.ssa Francesca Busceti componente della sottocommissione 18 risulta contestualmente presente alla seduta che si è svolta a Roma del 25 gennaio 2019 dalle ore 10.36 alle ore 13 .00 e di cui al verbale n.3 della Commissione plenaria per il corso- concorso per il reclutamento dei dirigenti e ad un seminario di formazione che si è svolto a Napoli , nella stessa data del 25/1/2019 ed agli stessi orari (gennaio 2019 ed allo stesso orario (all.24 e all 25) . La stessa tra il gennaio ed febbraio 2019 partecipava a numerosi corsi di formazione e seminari, alcuni organizzati dai sindacati, aperti in alcuni casi anche agli aspiranti dirigenti scolastici (all.26); alcuni partecipanti ai corsi risultano tra i vincitori del concorso

b)Il dott. Angelo Francesco Marcucci partecipava e collaborava al corso di preparazione per il concorso a Dirigente scolastico **dell’1 dicembre 2017** organizzato dall’Istituto paritario Luigi Stefanini (all.27)

c)la Dott.ssa Davoli Elisabetta componente della sottocommissione 11 partecipava ed organizzava corsi di formazione cui potevano partecipare anche gli aspiranti al ruolo di dirigente scolastico (all.28 CD)

Ne deriva la violazione delle disposizioni di legge, come riportate in epigrafe relative all’incompatibilità dei commissari suddetti, la cui presenza ha inficiato non solo la seduta plenaria, ma anche le sedute delle singole sottocommissioni cui hanno partecipato (11, 12 e 18) incidendo sulle conseguenti valutazioni dei candidati ed invalidandone le operazioni
Sui motivi del quarto ricorso per motivi aggiunti

A seguito di ricorso al TAR Lazio definito con sentenza n.9798/2021 del 14 settembre 2021 è stato disposto l'accesso al codice sorgente ; lo stesso è stato sottoposto a perizia tecnica di Consulente di parte, in forza di incarico conferito fra gli altri dai ricorrenti Rinaldi Francesca , Maddalena Carmen Silveria, Chiarenza Vincenzo, Tabbi Rocco, Montalbano Mariacristina .

In data 15 dicembre 2021 è stata consegnata relazione tecnica che si produce dall'analisi della quale emerge che la duplicazione dei dati è stata effettuata senza calcolare l'hash di uno o più file di cartella **per garantirne identità, integrità, sicurezza ed affidabilità.**

L'hash è una sequenza di byte che consente di calcolare in base all'algoritmo le dimensioni le proprietà che permettono di verificare univocamente un file a posteriori.

In mancanza non c'è alcuna certezza sull'effettivo contenuto , identità ed integrità del file ed attestarne la conformità del documento digitale .

Inoltre è stata utilizzata una versione 5.5.5. del Software pubblicata il 9 luglio 2014. In seguito sono state pubblicate versioni successive, aggiornate contenenti correttivi agli errori della precedente versione, secondo prescrizioni che non sono state seguite dal Cineca che non ha effettuato, ai fini della prova scritta, l'aggiornamento del Software

La versione Java –componente del Software utilizzato- ha terminato il suo ciclo di vita a luglio 2015 e doveva essere sostituita ed aggiornata con versioni successive per evitare mal funzionamenti ed errori , scoperti nel frattempo e sistemati dal produttore con le versioni successive aggiornate.

Quando si utilizzano componenti Software di terze parti integrate all'interno di un sistema proprietario , come è avvenuto nella fattispecie (che ha utilizzato ad es. la componente Java) è obbligatorio seguire delle buone pratiche di programmazione che richiedono di mantenere queste componenti costantemente aggiornate .

Il mancato rispetto di queste regole ha reso il sistema di gestione delle prove inaffidabile e poco funzionale . Secondo la relazione tecnica il Software utilizzato dal Cineca non ha applicato le buone pratiche di programmazione, che impongono tali aggiornamenti, per nessuno dei componenti del sistema, utilizzati .

Inoltre la replica virtuale delle operazioni svolte dai concorrenti durante la prova ha fatto emergere numerose anomalie .

Approfondendo l'analisi dei dati disponibili è emerso altresì che tra le applicazioni esterne del Software utilizzato vi è anche la componente JQuery che serve a migliorare la programmazione; senonchè è stata utilizzata la versione dell'8/7/2016 e non la versione

aggiornata rilasciata il 16 marzo 2017 prescritta dal produttore come necessario aggiornamento per evitare errori.

Ugualmente per il Bootstrap , raccolta di strumenti *open source* , è stata utilizzata la versione rilasciata il 29/10/2014 3.3. e non l'ultima versione del 25 luglio 2016 3.3.7 **prescritta dal produttore come aggiornamento necessario per evitare mal funzionamenti ed errori di sistema.**

Ugualmente dicasi per la componente Smarty e PHP , linguaggio di programmazione che nel 2018 era alla fine del suo ciclo di vita e da tempo si invitavano i programmatori ad utilizzare la versione 7.0.

Gi strumenti informatici utilizzati quindi non sono stati aggiornati né adeguati secondo quanto indicato dall'elenco delle Best Practice in ambito informatico, alle versioni disponibili ed aggiornate al 2018 data di svolgimento della prova scritta .

Questo non ha garantito il corretto funzionamento del sistema . Senza l'aggiornamento infatti non si ha certezza della funzionalità, né della sicurezza degli esiti registrati ed acquisiti, né dell'identità ed integrità degli stessi .

In altri termini il sistema può avere provocato perdita di dati o può avere svolto una memorizzazione e salvataggio solo di alcuni dati.

Invero gli stessi commenti fatti dai programmatori del Cineca dimostrano come gli stessi avessero forti dubbi sulla efficienza, efficacia , validità e sicurezza del sistema in uso .

Si legga ad es. uno stralcio di documentazione informatica acquisita (pag. 12-13 della relazione tecnica) :” *il File temporaneo non è recuperabile* “ ed a commento il programmatore scrive “*non è un errore, può capitare*” mentre invece non deve capitare, perchè senza il file temporaneo della prova scritta si determina incertezza suo dati .

Si legge ancora tra i commenti dei programmatori Cineca “ *provo a ricreare l'ambiente di esame, pregate per me* “. Non è chiaro se poi l'ambiente sia stato ricreato . Ed ancora si legge :” Estrazione dai non riuscita” .

Le disfunzioni ed anomalie sono individuabili anche analizzando i file log (ossia i report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico) **in relazione al passaggio da una domanda all'altra. Infatti dal passaggio Forward (avanti) al passaggio Back (indietro) risulta che il sistema non ha salvato l'ultima risposta data ; viene infatti segnalato il messaggio “non saved” , cioè non salvato .**

Se il concorrente quindi tornava indietro per modificare ad esempio la sua risposta , la nuova risposta non veniva salvata (pag. 14 relazione tecnica)

Non si ha in altri termini alcuna certezza che i compiti finali acquisiti dal sistema siano quelli effettivamente compilati dai candidati , **non essendo eventuali modifiche salvate , né sussistendo lo strumento informatico messo a disposizione del candidato, del salvataggio nel caso fosse tornato indietro** (ad es. per un ripensamento o per compilare una risposta prima non data) con perdita della risposta finale data dal candidato , o addirittura con assenza di risposta . In sistemi aggiornati la funzione prevede e consente di salvare automaticamente anche tornando indietro e viene espressamente indicato se il candidato abbia deciso di non salvare la risposta (pag. 14 della relazione tecnica).

In altri termini anche laddove il candidato, che fosse tornato indietro per modificare o completare la risposta avesse utilizzato la funzione “conferma e procedi” la modifica o il nuovo inserimento non venivano salvati .

Infine il sistema non garantiva il salvataggio automatico delle risposte per cui se si inserivano una o più risposta prima dello scadere del tempo , allo scadere del termine le risposte non risultavano date . (si vedano pagg 15 e 16 della relazione tecnica) .

In conclusione il software non salvava automaticamente le operazioni transitorie del candidato durante la prova e/o il ripristino , non garantiva la memorizzazione del lavoro svolto. Non è stato rinvenuto il codice sorgente che prevedeva il controllo sui contenuti memorizzati in precedenza per poi salvare l’ultima versione nell’archivio e ciò nonostante l’utilizzo della funzione “conferma e procedi” .

Infine dall’analisi del materiale informatico è emerso il mancato rispetto degli standard ISO/IEC 25010 (anche come norma UNI CEI ISO/IEC 25010) come anche il modello ISO/IEC9126 .

Orbene delle 8 caratteristiche principali che garantiscono standard di sicurezza, affidabilità, funzionalità, correttezza, protezione da errori , integrità , neanche la metà è stata soddisfatta .

Infine il sofware non prevedeva controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice ,mentre si segnala la mancanza di impronta (Hash) in base ad un algoritmo (tipo SHA256) **idoneo ad identificare univocamente un documento informatico nella prova del candidato** -.già duplicata su PEndrive USB – e successivamente inviata al CINECA ; con conseguente rischio anche per l’anonimato.

Conclusioni della relazione tecnica :

1.Utilizzo di componenti software di terze parti (MAVEN GIT JAVA etc) non aggiornati alla versione disponibile alla data degli esami , ancorchè ritenuti indispensabili dal produttore , per cui il sistema è inaffidabile e non è sicuro,

2. Il software non prevedeva controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice non essendo i C collegati in rete e quindi non soggetti al momento della prova a nessuna verifica ;

3. Il Codice sorgente dimostra che i file JAVA utilizzati erano quelli non aggiornati . La versione precedente, utilizzata dal Cineca determinavano errori e malfunzionamenti che le versioni successive invece avevano risolto

4. Il malfunzionamento determinato anche dall'utilizzo di versioni non aggiornate dei componenti del software ha comportato la perdita di dati , una memorizzazione parziale dei dati

5. Log di errore ossia i report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico.; l'analisi sui file log ha dimostrato che nel passaggio dall'azione Avanti all'azione Indietro la risposta non veniva salvata . L'errore è stato generato da Java e non è stato gestito dal programma Cineca con perdita di dati e delle risposte effettivamente date dai candidati

6. allo scadere del tempo concesso il sistema non salvava in automatico la prova e l'ultima risposta data , ancorchè inserita prima della scadenza, non veniva memorizzata , con perdita del relativo punteggio

Ma c'è di più .

Alcuni degli odierni ricorrenti, hanno effettuato ed ottenuto , l'accesso alle prove scritte dei concorrenti idonei, per verificare il corretto comportamento delle Sotto-Commissioni in sede di applicazione dei criteri di valutazione dei compiti ed hanno affidato a periti l'analisi delle risultanze dell'accesso agli atti . Gli stessi hanno poi presentato note difensive che si allegano.

In particolare dalla Consulenza tecnica di parte acquisita nel novembre 2021 è emerso che :

I. E' stato rilevato come a seguito dell'accesso agli atti del 28 aprile 2021 sia stato possibile acquisire dal MIUR i compiti, le griglie di valutazione e i verbali dei candidati dichiarati idonei alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici per aver superato la prova scritta: ciò ha consentito di esaminare i compiti di tutti i candidati presenti alla prova scritta.

Dall'analisi dei compiti sono emerse alcune irregolarità nell'assegnazione dei punteggi alle singole domande, che hanno certamente influito sull'esito della procedura concorsuale, alterandolo, determinando in alcuni casi il superamento della soglia di sbarramento

(70/100) prevista per la prova scritta del concorso (determinante l'ammissione alla prova orale).

Occorre, sul punto, premettere che in data 25 gennaio 2019 la Commissione si è riunita in seduta plenaria al fine di predisporre e condividere una «griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta» proprio al fine di «garantire omogeneità di giudizio tra i candidati».

La griglia di valutazione presenta una scala di riferimento che contiene i punteggi (da un minimo a un massimo consentito) da doversi attribuire alle singole risposte dei candidati, suddivisa per criteri, indicatori e descrittori.

Orbene, l'analisi dei compiti evidenzia ictu oculi irregolarità e disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi da parte delle Sottocommissioni. **In particolare, è stato sovente irregolarmente attribuito il punteggio relativo all'“inquadramento normativo” di cui al criterio n. 2 della griglia, al quale si riferisce l'indicatore n. 1, a mente del quale si richiede «Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione», preordinato a dimostrare che il candidato conosca le norme e le utilizzi in modo funzionale ed efficace a quanto richiesto, come si evince dal descrittore relativo al predetto criterio n. 2.**

Detto indicatore, ove si riferisce alle “norme citate”, **non lascia dubbi circa la necessità di dover citare le norme all'interno della risposta, così come si evince anche chiaramente dai singoli quesiti, ove la formulazione della domanda comprende sempre la necessità di dover trattare la questione «in relazione al quadro normativo di riferimento».**

Posto che il suddetto criterio n. 2 prevede una scala di riferimento che va da 1 a 4, dall'analisi dei compiti emerge che 461 compiti presentano delle irregolarità rispetto alla griglia di valutazione, consistenti nell'attribuzione di punteggio superiore a 1 **pur in assenza (nella maggior parte dei casi assoluta, in pochissimi casi pressoché assoluta) di citazioni normative all'interno dell'elaborato.** L'inosservanza da parte delle Sottocommissioni della scala prevista dalla griglia di riferimento predeterminata abbia determinato non solo una grave irregolarità ma abbia anche alterato la prosecuzione del concorso, incidendo sul relativo esito e sulla graduatoria finale.

Difatti, su 461 compiti interessati da tale problema risulta che ben 145 candidati, senza l'attribuzione di punteggio che pare connotato da anomalia, in quanto eludente le indicazioni riportate nella griglia, non avrebbero superato la soglia di 70/100 e pertanto non avrebbero potuto sostenere la prova orale.

La mancata applicazione della griglia valutativa di riferimento nella correzione degli elaborati, qui sostenuta, redatta dalla Commissione in seduta plenaria al fine di predeterminare in maniera uniforme i criteri di attribuzione dei punteggi, ha certamente determinato il trattamento diseguale dei candidati, con ripercussioni evidenti sulla formazione della graduatoria finale.

L'attribuzione di punteggi in difetto di citazione o indicazione della disciplina di riferimento, del tutto incomprensibile, ha comportato certe ed evidenti ripercussioni sul contenuto dei verbali di correzione e sulla verità ivi rappresentata.

II. E' emersa inoltre un'ulteriore irregolarità attinente all'attribuzione dei punteggi assegnati ai candidati nella prova scritta.

In data 26 gennaio 2019, la Commissione si è riunita in seduta plenaria al fine di «Presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei quadri di riferimenti redatti dal Comitato tecnico scientifico ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del D.M 138/2017: a) una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, in cui è articolata la prova scritta del concorso; b) la scheda di valutazione della prova in formato excel; c) i verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte».

Come anticipato, la griglia di valutazione si compone di quattro criteri, a ciascun criterio corrispondono degli indicatori, dei descrittori ed una scala di riferimento, al fine di assegnare il punteggio ai quesiti a risposta aperta in modo omogeneo.

Orbene, dal raffronto operato tra la griglia di valutazione e le schede di valutazione (compilata per ciascun candidato), emerge che in alcuni casi sono stati attribuiti dei punteggi illegittimi, in quanto superiori al massimo consentito. Infatti, dall'analisi dei compiti, corredati dalle schede di valutazione, emerge chiaramente che in alcuni casi i quesiti a risposta aperta sono stati valutati con dei punteggi che non esistono all'interno della scala di valutazione di riferimento presente nella griglia e sono superiori al massimo ivi indicato.

Da ultimo, si rappresenta, per completezza di analisi, come in relazione ad altri 105 elaborati siano stati attribuiti punteggi decimali non previsti dalla griglia di riferimento (ad esempio, 1,75 anziché 1,5 oppure 2).

III. Da ultimo, si rende necessario evidenziare che dal verbale di valutazione e correzione del 7 marzo 2019 redatto dalla Sottocommissione n. 30 si evince che la commissione, a seguito di una rilettura degli elaborati dei candidati, ha ritenuto di dover procedere alla rivalutazione di alcuni scritti: “la commissione ha proceduto inoltre alla rilettura di tutti gli

elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti 7513, 7528, 7577, 7597, 7608, anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua".

La scheda di valutazione n. 7597 corrisponde a Di Rosa Annunziata, la scheda di valutazione n. 7608 corrisponde a Misiti Anna Maria Pia, la scheda di valutazione n. 7513 corrisponde a Mo Luciana: nessuna di esse era stata originariamente ritenuta idonea; tuttavia, a seguito della rivalutazione effettuata - come si evince dal verbale sopra indicato - le candidate hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70, soglia necessaria ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Successivamente, con decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR del 20 maggio 2019, il Capo Dipartimento Carmela Palumbo, "preso atto che, per mero errore materiale, le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia non sono state inserite nell'elenco allegato al citato decreto n. 395 del 27 marzo 2019 pur avendo riportato un punteggio utile al superamento della prova scritta", "decreta Art. 1 per i motivi esposti in premessa, le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia sono ammesse a sostenere la prova orale".

A seguito dell'accesso agli atti effettuato in data 28 aprile 2021, è stato possibile analizzare le schede di valutazione relative ai compiti delle menzionate candidate e non è stato rinvenuto alcun riscontro documentale della rivalutazione dei punteggi: difatti la scheda di valutazione non risulta aggiornata in linea con la valutazione finale indicata nel verbale del 7 marzo 2019 né risulta alcun errore materiale.

Ne derivano due differenti profili di anomalia:

- da un primo punto di vista, la commissione ha ritenuto di rivalutare in senso proprio i punteggi di alcuni candidati senza dare atto delle ragioni dell'attribuzione del nuovo punteggio, non aggiornando la scheda analitica;*
- in secondo luogo, il decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR del 20 maggio 2019 che ha ammesso i candidati "ricorretti" alla prova orale ha fatto esclusivo riferimento, in via del tutto contraddittoria rispetto al verbale del 7 marzo 2019 redatto dalla Sottocommissione n. 30, a pretesi errori materiali.*

Appare evidente l'illogicità e contraddittorietà del comportamento complessivamente assunto dalla PA tanto più rilevante in un settore peculiare quale quello del pubblico concorso che invece deve caratterizzarsi e per la linearità, trasparenza ed imparzialità delle scelte .

Fin da ora si chiede acquisizione al presente giudizio **di tutte le schede di valutazione (461) indicate nella consulenza di parte e dettagliate nelle note difensive del 26 novembre 2021** allegate, al fine di poter meglio dimostrare anche nel presente giudizio, l'erroneità, la contraddittorietà e l'illegittimità dei comportamenti assunti dalle sotto-commissioni, per quanto di interesse dei ricorrenti

Si richiama per il resto la nota difensiva del 26 novembre 2021 allegata, sottolineando tra l'altro gli evidenti vizi che inficiano, tra le altre, ad es. la scheda di valutazione n. 8121, sottocommissione 32, scheda n. 5815, sottocommissione 23, scheda di valutazione n. 6014, sottocommissione 24, scheda 8043 sottocommissione 32, scheda di valutazione 1983, sottocommissione n.8, n. 7121, sottocommissione 28, scheda n. 8934 sottocommissione 36, scheda 2290 sottocommissione 9, scheda 8634 sottocommissione 34, (le stesse che hanno esaminato gli odierni ricorrenti), relativi a concorrenti che hanno superato la prova scritta **in forza dell'attribuzione di punteggi, maggiorati in violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione Centrale e della stessa griglia di valutazione per attribuzione di punteggi rapportati alle disposizioni normative richiamate nella risposta al quesito**; senonchè, in effetti la risposta al quesito, proposta dai candidati (oggetto di esame della perizia per ben 461 casi), non riporta alcun rinvio a riferimenti normativi, che possa giustificare l'attribuzione del relativo punteggio. Ne deriva il **macroscopico errore di valutazione in cui sono incorse le diverse sottocommissioni**

Alla luce di quanto esposto i provvedimenti impugnati ed in generale gli esiti delle prove concorsuali svolte dai ricorrenti sono illegittime e devono essere annullate per i seguenti motivi di **diritto**

Violazione dei principi che presidono allo svolgimento dei pubblici concorsi; violazione dell'art. 97 cost e dell'art 3 cost.; violazione del principio di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 51 cost; eccesso di potere e sviamento.

Secondo pacifica giurisprudenza nel caso di utilizzo di malfunzionamento di un sistema informatico:

“Il malfunzionamento del sistema non può che essere imputabile alla P.A., alla scelta di adottare un sistema informatico che presenta anomalie non risolte, ovvero programmato in modo non adeguato allo scopo, essendo – le anomalie del sistema – dei rischi connessi a tutti i programmi informatici e all'esigenza di adeguati test di verifica o validazione o certificazione al fine di evitare i difetti connessi all'utilizzo di sistemi informatici on line (vedi, i recenti data breach INPS),

(T.A.R. Puglia, Bari, sez. III del con la sentenza 3 aprile 2020, n. 461)

Ed ancora “ *in caso di malfunzionamento del sistema informatico, – in caso di mancato accertamento delle cause – la responsabilità ricade sull’Amministrazione e non sul concorrente il quale è esente da addebiti. È proprio la PA che indice il concorso a dover assicurare che il sistema informatico sia funzionante,*

T.A.R. Lazio, sez. III bis Roma sentenza 18 dicembre 2020, n. 13692,

Inoltre : “se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze;

(Tar Trento, con sentenza del 15 aprile 2015 n° 149)

Ed ancora : “*Nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”.* (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136)

Inoltre , con riferimento al concorso per cui è causa il TAR Lazio , in occasione dell’accoglimento dell’istanza di accesso al codice sorgente ha altresì affermati i seguenti principi:

“In disparte la questione sulla accessibilità dei quesiti e delle risposte, qualificabili senza dubbio come documenti ostensibili, il problema si pone, semmai, per tutti quei processi gestiti dal programma che si risolvono in attività serventi rispetto alla gestione delle prove concorsuali. Tra queste si annoverano la predisposizione del foglio informatico per digitare la risposta oppure il suo salvataggio e la successiva criptazione al fine di garantire la non modificabilità dei dati acquisiti nonché la protezione dell’anonimato. Appare evidente come, nei concorsi svolti con modalità tradizionali, tali attività vengono compiute da personale ausiliario che si occupa della distribuzione dei fogli vidimati dalla commissione su cui redigere le risposte, della successiva raccolta e inserimento all’interno di buste sigillate per garantire l’anonimato e la genuinità dei contenuti. Orbene, aderendo ad una tesi che ritenesse preclusivo l’accesso ai codici sorgente, che del software costituiscono la fonte, si finirebbe per legittimare l’oscuramento di rilevanti porzioni di attività amministrativa afferenti alla gestione di pubblici concorsi, con evidente vulnus al principio di trasparenza.

Si produrrebbe, in sostanza, una insostenibile situazione di “doppio binario” dove nei concorsi gestiti con l’ausilio di strumenti informatici la regola della trasparenza avrebbe una portata ridotta rispetto alle procedure concorsuali tradizionali”.

Continua la sentenza :

*“Occorre pertanto, in via preliminare, accertare se gli atti di cui si chiede l’ostensione, ossia i “codici sorgente”, siano idonei a soddisfare le esigenze di natura difensiva paventate dai ricorrenti. Per farlo occorre ancora una volta fare riferimento alla definizione di codice sorgente, la quale ci rammenta come esso si sostanzia in una serie di comandi generali che consentono al software di funzionare, e di farlo in un determinato modo, mediante delle impostazioni **per cui la pressione di un tasto da parte dell’utente genera un’azione conseguente da parte dell’elaboratore (es. la pressione del tasto “conferma e procedi” comporta il salvataggio della risposta ed il passaggio alla successiva).** Tale considerazione fa emergere come un eventuale errore del linguaggio di programmazione finirebbe per riverberarsi sul funzionamento dell’intero programma, a prescindere dai diversi computer in cui questo è installato, atteso che esso si limita ad eseguire ciò che prescrive l’algoritmo. Da ciò è possibile inferire che laddove il software alla “sorgente” presenti un difetto originario, ad esempio perché nel linguaggio di programmazione non venga abbinata la funzione di salvataggio della risposta alla pressione del tasto “conferma e procedi”, ecco che tale vizio sarebbe destinato a riverberarsi su tutti gli elaboratori su cui è installato quel programma. Nell’esempio pocanzi effettuato, in particolare, il difetto di programmazione comporterebbe che nessuna prova sarebbe stata salvata. Ciò in quanto, le istruzioni errate o deficitarie contenute nei codici sorgente, attesa la loro portata generale, determinano malfunzionamenti altrettanto generalizzati che riguardano, in maniera indiscriminata, tutti gli elaboratori su cui viene utilizzato il programma”*

Sentenza N. 7370 del 2020 TAR di Roma - Sezione III-bis

Orbene questi principi devono trovare piena applicazione alla luce delle risultanze della perizia tecnica di parte che ha ampiamente dimostrato il malfunzionamento del sistema, anche per l’obsolescenza delle componenti esterne del sistema, non aggiornate, per violazione degli standard di sicurezza integrità, identità digitale e funzionalità e soprattutto alla luce del fatto che il sistema non ha garantito la memorizzazione ed il salvataggio delle risposte nel caso di percorso a ritroso dalla funzione alla funzione Back, nonché il salvataggio delle ultime risposte completate poco prima della scadenza del termine. E’ stato dimostrato che allo scadere del tempo concesso il sistema non salvava in automatico la

prova e l'ultima risposta data , ancorchè inserita prima della scadenza, non veniva memorizzata , con perdita del relativo punteggio .

In sintesi l'intera procedura di selezione è viziata dal malfunzionamento del sistema che ha inciso in via generale sulla prova scritta rendendo inattendibili gli esiti finali a che degli odierni ricorrenti, e ciò in violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e precludendo, con ingiustizia manifesta , ai ricorrenti , illegittimamente l'accesso alla prova orale .

D'altro canto il mal funzionato del sistema non ha neanche garantito che a superare la prova scritta siano stati effettivamente i migliori, con conseguente eccesso di potere dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti e comunque erroneità e ingiustizia manifesta dei provvedimenti di approvazione della graduatoria finale

Infine il mal funzionamento, oggi certificato da consulenza tecnica, ha inciso anche in relazione alla violazione dell'anonimato, già segnalata nei precedenti atti difensivi

ii)violazione dei principi che disciplinano il concorso pubblico ; violazione degli artt. 3, 51 e 97 cost; disparità di trattamento; eccesso di potere

A seguito di accesso agli atti e dopo ,l'acquisizione delle prove scritte è emerso che *in alcuni casi sono stati attribuiti dei punteggi illegittimi in quanto superiori al massimo consentito. Infatti, dall'analisi dei compiti, corredati dalle schede di valutazione, emerge chiaramente che in alcuni casi i quesiti a risposta aperta sono stati valutati con dei punteggi che non esistono all'interno della scala di valutazione di riferimento presente nella griglia e sono superiori al massimo ivi indicato.*

Da ultimo, si rappresenta, per completezza di analisi, come in relazione ad altri 105 elaborati siano stati attribuiti punteggi decimali non previsti dalla griglia di riferimento (ad esempio, 1,75 anziché 1,5 oppure 2).

Inoltre molti concorrenti (l'esame ha riguardato 461 casi) hanno superato la prova scritta **in forza dell'attribuzione di punteggi , maggiorati in violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione Centrale e della stessa griglia di valutazione per attribuzione di punteggi rapportati alle disposizioni normative richiamate nella risposta al quesito; senonchè , in effetti la risposta al quesito, proposta dai candidati (oggetto di esame della perizia per ben 461 casi) , non riporta alcun rinvio a riferimenti normativi , che possa giustificare l'attribuzione del relativo punteggio .**

Questo avviene ad es. tra l'altro, in relazione alla scheda di valutazione n 8121, sottocommissione 32 , scheda n. 5815, sottocommissione 23 , scheda scheda di valutazione n. 6014, sottocommissione 24 , scheda 8043 sottocommissione 32 scheda valutazione 1983,

sottocommissione n.8 , n. 7121, sottocommissione 28, scheda n. 8934 sottocommissione 36, scheda 2290 sottocommissione 9 , scheda 8634 sottocommissione 34, le stesse che hanno esaminato gli odierni ricorrenti e numerose altre , **Ne deriva il macroscopico errore di valutazione in cui sono incorse le diverse sottocommissioni .**

Orbene questi comportamenti, tenuti da tutte le Commissioni di valutazione, assunti in violazione degli stessi criteri prefissati e delle griglie predisposte dalla stessa amministrazione , hanno sostanzialmente inficiato ed alterato i risultati , penalizzando alcuni fra i concorrenti a vantaggio di altri, con disparità di trattamento , ingiustizia manifesta, violazione del principio di buon andamento ed eccesso di potere e lesione delle posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti

Del tutto illegittimo, inficiato per eccesso di potere e disparità di trattamento appare, poi il Comportamento tenuto dalla sotto-Commissione n.30 che dopo avere definito la correzione e sciolto l'anonimato riapre la valutazione delle prove di alcuni concorrenti, ne rettifica il punteggio (peraltro conoscendo o potendo conoscerne i nominativi) il tutto senza alcuna apparente motivazione che possa giustificare la correzione del voto .

Anche per questi profili i provvedimenti impugnati sono illegittimi

IV)SUL DANNO

Infine, accertata l'illegittimità dell'esclusione, sussiste altresì l'interesse della ricorrente al risarcimento dei danni subiti, laddove non potesse procedersi con l'ammissione con riserva alla prova orale

. (Tar Lazio Roma sez II 1749/2013; Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 20 novembre 2015, n. 13122);

Con riferimento alla misura del danno subito la valutazione della stessa può avvenire ai sensi dell'art.34 c.p.a. sulla scorta delle linee guida che il TARS potrà indicare tenendo conto dei costi sostenuti per la partecipazione al concorso e della perdita di chance collegate alla possibilità di svolgere gli orali ed essere assunti nei ruoli di dirigente scolastico da calcolarsi anche in via equitativa

Indicazione dei controinteressati : tutti i docenti ammessi con DDG n. 395 del 27 marzo 2019 di cui al relativo elenco allegato e successive integrazioni, allo svolgimento della prova orale del corso- concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG 1259/2017 -per il ricorso introduttivo

Tutti i docenti ammessi con del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 738 del 20 maggio 2019 e con decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della

Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 777 del 24 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

Tutti i docenti di cui al Del decreto 1229 del 7 agosto 2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di approvazione in via definitiva e rettificata della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, nonché di cui all'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019; nonché di cui al decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico e relativo allegato; nonché di cui all'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 035372.01-08-2019 ed alle note 36619 e 36621 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 ed infine di cui alla [Tabella assegnazione alle Regioni dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici](#), per i ricorsi con motivi aggiunti

Tutti i docenti ammessi con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca –Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione n. 1357 del 12 agosto 2021 ed inseriti nel relativo allegato contenente la graduatoria interamente rettificata per il terzo ricorso ed il quarto ricorso per motivi aggiunti ; Tutti i docenti eventualmente inseriti a seguito di rettifiche negli avvisi per ulteriori assegnazioni nei ruoli regionali USR Sicilia per il terzo ricorso ed il quarto ricorso per motivi aggiunti

Indicazioni sulla consultazione :lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

Provvedimento che autorizza la notificazione a mezzo di pubblici proclami :

Decreto del Presidente del TAR Lazio Terza bis n. 123 pubblicato in data 19 gennaio 2022 , allegato, con il quale si autorizza ai sensi dell'art.49 c.p.a. e con le modalità e nei termini di cui all'ordinanza del Tar Lazio n. 836/2019 la pubblicazione per pubblici entro

30 giorni attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR e dell'USR (Sicilia) **entro il 18 febbraio 2022**

Testo del ricorso introduttivo del 27 maggio 2019, testo del ricorso per motivi aggiunti del 4 luglio 2019 e del ricorso per motivi aggiunti del 4 ottobre 2019, del ricorso per motivi aggiunti del 21 ottobre 2021 , del ricorso per motivi aggiunti del 26 2021 :
allegati al presente avviso

Si chiede pertanto a Codesto spett.le MIUR ed a codesto rispettabile USR Sicilia di procedere con urgenza ed entro il giorno 18 febbraio 2022 agli adempimenti richiesti dal TAR Lazio e da questo patrocinio

Palermo, 11/02/2022

Avv. Nadia Spallitta